

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA la Legge Regionale del 30 aprile 1991, n°10 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°39 del 26 aprile 2012 *"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991 n°10 e ss.mm.ii., per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*, che prevede il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione del S.I.I.;
- VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *"Piano di Tutela delle Acque in Sicilia"*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009, n°354, con la quale è stato approvato il *"Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia"*;

- VISTA la Deliberazione del 29/06/2016 n° 228 con la quale la Giunta della Regione Siciliana ha approvato l'Aggiornamento del *Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 dicembre 2009, n°12, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"* ;
- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12, art. 32 comma 1 lettera c), con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011, *"Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni"*;
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 14/06/2016, n°12 risultano in capo all'U.O. 3 *"Tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo"* del Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato"*;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21/03/2013 n°353, con il quale sono state emanate le *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del S.I.I. (art. 40, L.R. n°27/86 ed art. 124 DLgs n°152/06 e ss.mm.ii.) Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del DLgs 152/06"*;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04/03/2015 *"Adempimenti relativi alla Direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (DLgs n°152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla Circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 24/05/2016, n°3076, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n°1518 del 17/10/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Felice Ajello l'incarico di Dirigente del Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"*;
- VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. n°3360 del 29/05/2015 ,con la quale il Comune di Godrano ha avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di via Garibaldi;

visto il D.D.G. n° 543 del 29/04/2011, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e del D.Lgs 152/99, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha concesso, con prescrizioni l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Carciminia, delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Godrano, ubicato in via Garibaldi ;

vista la documentazione trasmessa dal Comune di Godrano per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nonché la documentazione rinvenuta agli archivi dello scrivente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che di seguito viene elencata:

- Corografia;(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Relazione tecnica;(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Scheda tecnica;(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Relazione geologica e geotecnica (allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Relazione d'impatto Ambientale (allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Planimetria generale;(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Relazione tecnica illustrativa I.D.:(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Planimetria I.D.:(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Relazione idrologica sul recettore del refluo;(allegate alla precedente aut.scarico 543 del 29/04/2011)
- Scheda tecnica autorizzazione allo scarico;
- Analisi chimico-fisiche dei reflui;
- Copia ricevuta di versamento di 400,00 euro a titolo di deposito

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n°5157 del 07/02/2017 con il quale la competente U.O.3 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio al Comune di Godrano, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in via Garibaldi a servizio del Comune di Godrano.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere in merito.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è concessa al Comune di Godrano, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in via Garibaldi a servizio del Comune di Godrano, le quali potranno essere scaricate nel Vallone Carciminia, affluente del Torrente Azziriolo entro i limiti della potenzialità dell'impianto corrispondente a 1600 ab. eq. con una portata media non superiore a 10 mc/h determinata sulla base della dotazione idrica procapite di 200 lt/ab* giorno.



Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in via Garibaldi a servizio della rete fognaria del Comune di Godrano, potranno essere scaricate nel Vallone Carciminia, affluente del Torrente Azziriolo entro i limiti della potenzialità dell'impianto corrispondente a 1600 ab. eq. con una portata media non superiore a 10 mc/h determinata sulla base della dotazione idrica procapite di 200 lt/ab* giorno, nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., in ogni caso deve essere garantito un abbattimento minimo del BOD5 pari al 20% ed un abbattimento minimo dei SST pari al 50%
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml;
 - relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare i 5000 UFC/100ml;
2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dovrà procedere al ripristino e/o sostituzione della condotta di scarico e la messa in sicurezza dell'area circostante l'impianto di depurazione, con interventi di ingegneria ambientale al fine di salvaguardare e mantenere integri sia il plesso depurativo che la condotta di scarico dei reflui trattati, entrambi attualmente interessati da fenomeni di instabilità e dissesto;
4. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori;
6. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
7. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a prendere gli opportuni accorgimenti atti ad evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati possano innescarsi eventuali processi erosivi. Dovrà, inoltre, accertare che a valle del punto di scarico non si determinino situazioni di pericolo o danni dovuti al deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzione accidentale o abusiva dell'alveo



8. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 – parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
9. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve, altresì, essere dotato di misuratori di portata, l'installazione delle suddette apparecchiature ed il regolare funzionamento dovrà essere comunicato al Dipartimento Acque e Rifiuti, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta posa in opera delle stesse.
Qualora entro il termine inderogabile di 180 giorni, il Titolare da cui ha origine lo scarico non avrà ottemperato alla prescrizione di cui al presente punto il Dipartimento Acqua e dei Rifiuti procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n° 152/06 ess.mm.ii.;
10. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, deve adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
11. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
 - campioni istantanei, con frequenza minima trimestrale per i rimanenti parametri di tabb. 1 e 2 della L.R. n° 27/86;
 - campioni medi composti nell'arco delle 3 ore, con frequenza minima trimestrale per i rimanenti parametri di tab 3 allegato 5 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ;le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.
non saranno ritenute valide tutte le analisi non effettuate secondo le suddette modalità o che non riportano nel certificato di analisi le modalità di campionamento ;
12. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad trasmettere con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente i dati relativi alla media oraria (m³/h) e alla media giornaliera (m³/g) delle portate in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione;
13. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
14. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
15. devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
16. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Palermo, li 13 FEB 2017


L'istruttore Direttivo
(P. Chimico Giorgio Azzarello)


Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Felice Ajello)




Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)